



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore D'ALÌ

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 2009

Disposizioni per lo sviluppo sostenibile delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si pone come finalità la valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori agevolando così lo sviluppo sostenibile nel loro territorio, con indubbi benefici per le loro popolazioni.

Le isole minori rappresentano un grande patrimonio nazionale di vocazioni e potenzialità economico-produttive e pertanto si rende necessario favorirne lo sviluppo, garantendo al contempo la sostenibilità e la tutela ambientale dei territori interessati.

L'intervento del legislatore nazionale in questo settore viene compiuto in assoluta conformità con la nuova ripartizione costituzionale delle competenze, alla luce della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione. Il presente disegno di legge riguarda soprattutto materie che rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato o nella competenza concorrente Stato-regioni e, limitatamente ad alcuni ambiti in cui si potrebbe delineare una competenza regionale esclusiva, appare legittimo richiamarsi al dettato dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, in base al quale «per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni».

In questo quadro l'articolo 2 traccia una serie di materie ed ambiti che rientrano fra gli obiettivi di valorizzazione e di sviluppo, con particolare attenzione alla tutela dell'am-

biente e della salute, alla crescita dei vettori di comunicazione e trasporto, all'incentivazione del turismo e della ricerca, alla produzione delle fonti alternative di energia.

Ai medesimi obiettivi concorre anche la *ratio* dell'articolo 9, che prevede la creazione di specifici marchi di qualità ambientale e paesaggistica.

Viene quindi tracciata la cornice istituzionale in cui concertare l'intervento dello Stato, con l'istituzione di organismi *ad hoc*: il Comitato interistituzionale per le isole minori, disciplinato dall'articolo 3, e la Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo prevista dall'articolo 8, nel cui ambito si prevede di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo, in modo da valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità.

In questa cornice si innestano poi specifici strumenti di programmazione, ed in particolare l'accordo di programma quadro da porre a base del Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), come previsto dall'articolo 4.

A supporto di questo obiettivo di valorizzazione e sviluppo, l'articolo 7 dispone circa la facoltà di attivare collaborazioni finalizzate alla produzione di sinergie culturali ovvero a progetti di innovazione tecnologica funzionali alle necessità delle isole minori, con il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati sulla base di apposite intese e accordi.

Viene inoltre disciplinata, all'articolo 6, la possibilità di istituire presidi di protezione civile come garanzia di tutela dei territori e delle zone potenzialmente soggette a rischi

ambientali, assegnando a tali presìdi mansioni di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza, a garanzia dei turisti e degli stessi abitanti di questi territori.

Per quanto riguarda gli interventi di sostegno finanziario, l'articolo 5 detta ulteriori disposizioni concernenti il Fondo di sviluppo

delle isole minori, quale strumento finanziario di rispondenza alle specifiche esigenze locali e funzionale al coordinamento dei fabbisogni comuni a tutte le isole minori.

Gli articoli 10 e 11, infine, prevedono alcune agevolazioni fiscali e tributarie in favore dei contribuenti e dei comuni delle isole minori.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto e finalità della legge)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali concorrono, secondo le rispettive competenze, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle specificità culturali, economiche, sociali e ambientali delle isole minori e a favorire lo sviluppo sostenibile delle loro popolazioni.

2. Al fine di assicurare la valorizzazione delle specifiche vocazioni e potenzialità economiche e produttive delle isole minori, gli enti locali con sede nelle isole minori stesse, incluse le comunità isolane e di arcipelago, sono riconosciuti come poli di sviluppo sostenibile ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 2.

(Obiettivi di valorizzazione e di sviluppo)

1. Lo Stato, le regioni, i comuni e gli altri enti locali, secondo le rispettive competenze, garantiscono nelle isole minori, mediante appositi interventi:

a) la preservazione delle condizioni di base per un insediamento umano sostenibile, con particolare riferimento alla tutela della salute, anche mediante l'attivazione di presidi sanitari speciali, al diritto allo studio e alla formazione professionale anche mediante l'attivazione di strutture e servizi scolastici dedicati;

b) la pianificazione delle operazioni di soccorso in situazioni di emergenza, tramite il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

c) la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, nell'ambito della politica di sostegno delle aree sottoutilizzate e nel quadro della ricerca scientifica nazionale, sia presso gli enti pubblici sia presso le imprese e gli altri soggetti privati, con specifico riferimento alle condizioni e alle dimensioni atipiche di vita nonché alle particolari esigenze dei comuni e delle comunità isolate e con riguardo ai seguenti settori:

1) servizi di telecomunicazione su larga banda, per la telemedicina, il telelavoro, la teleformazione nonché l'offerta formativa scolastica;

2) servizi di trasporto, di rifornimento di combustibili, di linee aeree e di navigazione per trasporto merci e passeggeri, assistiti da reti satellitari o via cavo;

3) produzioni energetiche alternative;

4) prevenzione, riduzione e gestione dei rifiuti;

5) rifornimento idrico, anche mediante potabilizzazione e desalinizzazione;

d) la tutela e la valorizzazione ambientale e dei beni culturali;

e) il recupero e il potenziamento del patrimonio abitativo nel rispetto delle sue diverse tipologie;

f) la promozione e la qualificazione dell'offerta turistica, anche al fine dell'esercizio sostenibile dell'agricoltura, della maricoltura, dell'acquacoltura, della pesca ed attività connesse, dell'artigianato e di altre attività produttive, con la possibilità di prevedere:

1) la facoltà per i comuni di regolamentare l'accesso dei turisti giornalieri, con opportune modalità di selezione e di contenimento dei relativi flussi, nonché di istituire appositi *ticket* di ingresso;

2) agevolazioni relative ai trasporti marittimi e aerei da e per le isole minori, in particolare nelle stagioni diverse da quella estiva;

g) la promozione in Italia e in ambito internazionale del marchio di qualità dei prodotti delle isole minori.

Art. 3.

*(Comitato interistituzionale
per le isole minori)*

1. È istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Comitato interistituzionale per le isole minori, di seguito denominato «Comitato», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Il Comitato è convocato e presieduto dal presidente della Conferenza unificata ed è composto:

a) dai Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e forestali, dello sviluppo economico, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, o da loro delegati;

b) da venti sindaci, o presidenti di municipalità, laddove costituite, designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, fra quelli dei comuni con sede nelle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A;

c) da cinque presidenti di provincia nel cui territorio insistono le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza Stato-Città ed autonomie locali;

d) da cinque presidenti di regioni nel cui territorio insistono le isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

e) dai presidenti dei Parchi nazionali e delle aree marine protette eventualmente istituiti nel territorio delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A o nei mari di loro pertinenza.

3. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali e locali interessati a specifici argomenti previsti all'ordine del giorno del Comitato.

4. Possono partecipare alle riunioni del Comitato altri rappresentanti di enti pubblici e di associazioni che il Comitato stesso decida di convocare per la trattazione di particolari temi.

5. Il Comitato esercita funzioni di raccordo, discussione e consultazione nelle seguenti materie attinenti alle isole minori:

a) interventi per la salvaguardia ambientale e strategie rivolte ad uno sviluppo sostenibile;

b) pianificazione della sicurezza ambientale e della protezione civile;

c) progetti di sviluppo e di innovazione tecnologica per le piccole e medie imprese;

d) programmi di dotazione infrastrutturale attinenti alle telecomunicazioni, alla mobilità sostenibile, alla portualità, alla sanità pubblica, alla valorizzazione delle risorse naturali e culturali nel contesto della qualificazione dell'offerta turistica;

e) pianificazione degli interventi finanziati con il Fondo di sviluppo di cui all'articolo 5.

6. Il Comitato, nelle materie oggetto della presente legge, può elaborare progetti, proporre indirizzi e predisporre schemi di atti normativi da sottoporre alla valutazione della Conferenza unificata.

7. La partecipazione al Comitato non dà diritto a nessun titolo al riconoscimento di compensi, indennità, rimborsi spese o emolumenti, comunque denominati.

8. Il Comitato nomina tra i componenti rappresentanti degli enti locali un suo componente delegato a partecipare, in sua rappresentanza, alla Conferenza unificata e alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art. 4.

(Concertazione per lo sviluppo)

1. Ai fini della tutela e della valorizzazione della specificità storica e culturale nonché del potenziamento delle attività economiche e produttive delle isole minori, lo Stato, le regioni interessate e il Comitato sottoscrivono, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di programma quadro per lo sviluppo locale delle isole minori, con il quale sono definiti gli indirizzi generali e le modalità di coordinamento degli interventi da attivare per le predette finalità.

2. Sulla base dell'accordo di programma quadro di cui al comma 1, l'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM) predispone, d'intesa con le regioni territorialmente competenti, il Documento unico di programmazione isole minori (DUPIM), che è sottoposto per l'approvazione al Comitato.

3. Il DUPIM ha validità di cinque anni ed è sottoposto a verifica annuale, con le procedure di cui al comma 2, con riferimento agli interventi da realizzare nell'anno successivo.

Art. 5.

(Fondo di sviluppo delle isole minori)

1. Il Fondo di sviluppo delle isole minori di cui all'articolo 2, comma 41, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato altresì al finanziamento degli interventi previsti dal programma degli interventi per lo sviluppo sostenibile, di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Il programma di interventi per lo sviluppo sostenibile nelle isole minori è definito, nell'ambito del DUPIM, secondo criteri di omogeneità di contenuti, di rispondenza alle specifiche esigenze locali e di coordina-

mento con le esigenze comuni di tutte le isole minori.

3. Il programma di cui al comma 2 è predisposto dai comuni territorialmente competenti, che provvedono altresì alla sua realizzazione assumendone la responsabilità di gestione direttamente o attraverso un organismo specificamente costituito.

4. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo di cui al comma 1, è autorizzata l'ulteriore spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

5. All'onere di cui al comma 4, pari a euro 25 milioni per l'anno 2009 e a euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

(Presidi di protezione civile)

1. Nel rispetto della pianificazione generale predisposta dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della presente legge, e ferme restando le disposizioni generali in materia di protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al decreto-legge 7 settembre 2001,

n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e al decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, qualora nel territorio di un comune avente sede in una delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A ricorrano condizioni di particolare rischio di catastrofi naturali o indotte, è istituito, sulla base di una preventiva intesa promossa dalla regione con il predetto comune, anche al fine del reperimento delle necessarie dotazioni, un presidio di protezione civile, cui è preposto il sindaco del comune interessato, che svolge attività di informazione, prevenzione, previsione, allarme e primo soccorso in caso di emergenza.

2. I presidi istituiti ai sensi del comma 1 svolgono le attività indicate nello stesso comma avvalendosi della collaborazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine del necessario coordinamento con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni private eventualmente costituite nel territorio del comune interessato che intendono prestare la loro attività al presidio.

3. Per la gestione del presidio, e con particolare riferimento alle attività di prevenzione e di previsione, il sindaco del comune interessato può istituire un apposito organismo consultivo, con la partecipazione di rappresentanti di tutti i soggetti, pubblici e privati, operanti nel presidio stesso.

Art. 7.

(Collaborazioni)

1. Al fine della valorizzazione delle sinergie culturali e dello sviluppo di progetti di innovazione tecnologica relativi alle isole minori, il Comitato adotta le opportune iniziative volte a definire appositi accordi o intese per il coinvolgimento delle università e degli istituti di ricerca pubblici e privati.

2. I rappresentanti degli enti di cui al comma 1 partecipano, quando richiesti, alle sedute del Comitato e collaborano alla sua attività predisponendo progetti specifici per le isole minori.

Art. 8.

*(Conferenza per lo sviluppo delle isole
minori del Mediterraneo)*

1. È indetta la Conferenza per lo sviluppo delle isole minori del Mediterraneo, di seguito denominata «Conferenza», al fine della definizione di una politica di sviluppo idonea al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e con lo scopo di intensificare gli scambi culturali e il trasferimento di esperienze fra le comunità isolate del bacino del Mediterraneo e di valorizzare pienamente il patrimonio storico, culturale ed economico rappresentato da tali comunità, anche al fine del mantenimento della stabilità e per l'incentivazione dello sviluppo sostenibile nel bacino del Mediterraneo.

2. La Conferenza è indetta con cadenza biennale. La data della prima Conferenza è fissata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituito il comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dallo stesso Presidente del Consiglio dei ministri o da un suo delegato.

4. Il comitato organizzatore assume le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza e in particolare delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori e ad ogni altra incombenza. La designazione dei relatori e la selezione delle personalità da invitare può coinvolgere anche i rappresentanti delle isole minori degli altri Stati del bacino del Mediterraneo e le autorità di tali Stati. Il comitato organizzatore delibera, altresì, sul

regolamento della Conferenza e sull'organizzazione di eventuali riunioni preparatorie.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2011.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 9.

(Marchi di qualità ambientale)

1. I comuni delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A si avvalgono della consulenza e dell'organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le seguenti finalità:

a) istituzione di marchi di certificazione di qualità da attribuire a siti locali, al fine di valorizzare le qualità ambientali delle isole anche in riferimento alle modalità architettoniche e all'uso di materiali compatibili con l'ambiente;

b) accesso ai marchi di qualità ambientale già esistenti, in particolare alle certificazioni ISO ed EMAS.

Art. 10.

(Disposizioni in materia di IRPEF)

1. Per i soggetti residenti da più di cinque anni in una delle isole comprese nell'elenco di cui all'allegato A, ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), gli importi che danno luogo

all'esenzione totale dall'imposta sono incrementate dal 20 per cento.

Art. 11.

(Partecipazione delle isole minori al Fondo di solidarietà nazionale)

1. Ai comuni delle isole minori comprese nell'elenco di cui all'allegato A è assegnato in pre-deduzione dal Fondo di solidarietà nazionale, ad incremento delle eventuali spettanze ad essi dovute in virtù del riparto generale del Fondo stesso, un importo corrispondente all'aliquota del 30 per cento della contribuzione IRPEF corrisposta dai residenti nei rispettivi territori.

ALLEGATO A
(Articolo 3, comma 2)

Elenco funzionale delle isole minori marittime

N.	PROVINCIA	ISOLA	COMUNE
1	Livorno	Gorgona	Livorno
2	Livorno	Capraia	Capraia Isola
3	Livorno	Elba	Portoferraio
4	Livorno	Pianosa	Campo nell'Elba
5	Livorno	Montecristo	Portoferraio
6	Grosseto	Giglio	Isola del Giglio
7	Grosseto	Giannutri	Isola del Giglio
8	La Spezia	Palmaria	Porto Venere
9	Latina	Ponza	Ponza
10	Latina	Palmarola	Ponza
11	Latina	Ventotene	Ventotene
12	Latina	Gavi	Ponza
13	Napoli	Capri	Capri
14	Napoli	Ischia	Ischia
15	Napoli	Procida	Procida
16	Foggia	San Domino	Isole Tremiti
17	Foggia	San Nicola	Isole Tremiti
18	Foggia	Caprara	Isole Tremiti
19	Foggia	Pianosa	Isole Tremiti
20	Trapani	Favignana	Favignana
21	Trapani	Levanzo	Favignana
22	Trapani	Marettimo	Favignana
23	Trapani	Formica	Favignana
24	Trapani	Pantelleria	Pantelleria
25	Trapani	Isole dello Stagnone, Mozia - Santa Maria	Marsala
26	Palermo	Ustica	Ustica
27	Messina	Salina	Santa Marina Salina, Malfa e Leni
28	Messina	Lipari	Lipari
29	Messina	Stromboli	Lipari
30	Messina	Panarea	Lipari
31	Messina	Filicudi	Lipari
32	Messina	Alicudi	Lipari
33	Messina	Vulcano	Lipari
34	Agrigento	Lampedusa	Lampedusa e Linosa
35	Agrigento	Linosa	Lampedusa e Linosa

Segue: ALLEGATO A
(Articolo 3, comma 2)

Elenco funzionale delle isole minori marittime

N. PROVINCIA	ISOLA	COMUNE
36 Olbia -Tempio	La Maddalena	La Maddalena
37 Olbia -Tempio	Caprera	La Maddalena
38 Olbia -Tempio	Santo Stefano	La Maddalena
39 Olbia -Tempio	Santa Maria	La Maddalena
40 Olbia -Tempio	Tavolara	Olbia
41 Olbia -Tempio	Molara	Olbia
42 Cagliari	Serpentara	Villasimius
43 Cagliari	San Pietro	Carloforte
44 Carbonia-Iglesias	Sant'Antioco	Sant'Antioco
